



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO I**

Ai Dirigenti delle Istituzioni  
scolastiche del Piemonte

Ufficio Scolastico Regionale per la  
Lombardia  
Ufficio XII – AT PAVIA  
PEC: [usppv@postacert.istruzione.it](mailto:usppv@postacert.istruzione.it)  
E-mail: [usp.pv@istruzione.it](mailto:usp.pv@istruzione.it)

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Ufficio IV - AT GENOVA  
[uspge@postacert.istruzione.it](mailto:uspge@postacert.istruzione.it)  
[usp.ge@istruzione.it](mailto:usp.ge@istruzione.it)

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Ufficio III – AT  
SAVONA  
[uspsv@postacert.istruzione.it](mailto:uspsv@postacert.istruzione.it)  
[usp.sv@istruzione.it](mailto:usp.sv@istruzione.it)

Agli Ordinari Diocesani  
del Piemonte

Al Sovrintendente Studi della Regione  
Autonoma della Valle d'Aosta

Alle OO.SS. del Comparto scuola  
e p.c. ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali per le province del Piemonte

**Oggetto: Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a. s. 2020/2021**

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e al fine di darne massima diffusione tra tutto il personale interessato, si comunica che il Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale del personale scolastico con nota n. 6094 del 24 marzo ha trasmesso l'ordinanza n. 183 del 24 marzo 2020, reperibile, con la relativa modulistica, agli indirizzi:

<https://www.miur.gov.it/mobilita-2020-2021>

<http://www.istruzioneepiemonte.it/help-desk-mobilita-2020-20121/>

- l'Ordinanza ministeriale n.183 del 23 marzo 2020, in corso di registrazione, disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2020-21 degli insegnanti di religione





cattolica assunti nei ruoli di cui alla Legge 186/03 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art.27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto in data 06/03/2019.

### **ISTANZE MOBILITA'**

Nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'Ordinanza sopracitata, si evidenzia che le domande di mobilità devono essere presentate **dal 13 aprile al 15 maggio 2020**.

In particolare, si ritiene utile richiamare i seguenti punti:

- la domanda di mobilità deve essere presentata soltanto dai docenti che, in possesso dei requisiti previsti e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della Diocesi di destinazione (art. 1 dell'O.M), intendano ottenere un trasferimento in altra diocesi o un passaggio di ruolo a diverso settore formativo;
- gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta tra il Dirigente preposto o un suo delegato dell'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 - comma 3 dell'O.M.);
- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, **ubicata nella stessa regione di titolarità**, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo;
- possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per **acquisire la titolarità in altra regione**, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo
- l'art. 1 - comma 7 - dell'O.M. n. 183/2020 stabilisce che *"Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019 in analogia con*



*quanto riconosciuto ai docenti titolari di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014, mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012/2013 o 2013/2014 o 2014/2015 o 2015/16 o 2016/17 o 2017/18 o 2018/19 in riferimento alla mobilità per l'a.s. 2020/21, ovvero fino al 2019/20 per la mobilità del 2021/22, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale";*

- le domande di trasferimento e di passaggio saranno prese in esame solo se redatte utilizzando gli appositi modelli allegati all'O.M., reperibili sul sito MIUR e dell'USR Piemonte ai link sopra riportati;
- le domande compilate, secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi dovranno, inoltre, essere corredate dal certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della Diocesi di destinazione nonché dalle dichiarazioni personali dei servizi prestati, in carta semplice, sotto la propria responsabilità;
- il mancato utilizzo degli appositi modelli di domanda comporta l'annullamento delle domande; non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario diocesano competente (Art.3 Comma 8);
- Le domande di passaggio dovranno contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario Diocesano competente. (Art.3 Comma 8);



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO I**

- Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione;
- nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.(Art.3 Comma 2);
- le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte (Art.3 Comma 4);
- i titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2020/2021, concernente la mobilità del personale della scuola;
- la valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola, ed esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, che sarà prodotta dagli interessati unitamente alla domanda presentata entro i termini previsti (Art. 4 - Comma 3);
- per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi dell'O.M. n. 183 e del C.C.N.I. sulla mobilità, l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Il personale interessato deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli, corredate dalla relativa documentazione, al Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale presta servizio entro i termini previsti e con le modalità organizzative che saranno loro comunicati dai rispettivi dirigenti scolastici.

Il Dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della





domanda. Il dirigente scolastico deve disporre affinché le domande vengano inviate, **entro il 15 maggio 2020**, a mezzo PEC a: [drpi@postacert.istruzione.it](mailto:drpi@postacert.istruzione.it)

Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate a questo Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio I - Torino, tramite PEC all'indirizzo sopra riportato.

➤ Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato **al 19 giugno 2020** (Art. 5-Comma 2).

### **GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA PER INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI**

Si precisa, inoltre, che tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono tenuti a compilare, sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, **le dichiarazioni per l'attribuzione, da parte delle proprie scuole di servizio**, del punteggio regionale di cui all'**art. 10 comma 3 e 4 - della citata Ordinanza**.

Questo Ufficio, (**entro il 15 giugno 2020**), deve conseguentemente predisporre, per ciascun ruolo, **una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003 (art. 10 - c. 4 dell'O.M. n. 183). In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del titolo A2 Allegato 2 Tabella A al CCNI mobilità e non è valutabile l'anno scolastico in corso.**

La predisposizione della graduatoria regionale è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica - così come previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi - e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

A tal proposito, analogamente agli anni precedenti, in attuazione del Codice di Amministrazione Digitale e con l'obiettivo di contribuire ad un miglioramento dell'attività amministrativa, **sarà predisposta una scheda telematica, accessibile tramite lo specifico form**; pertanto, **sarà cura delle istituzioni scolastiche - sedi di servizio dei docenti di religione cattolica** dopo aver verificato i dati contenuti nella dichiarazione rilasciata dal docente, attribuire il punteggio compilando la scheda via internet inserendo i dati richiesti **dal 9 aprile al 29 maggio 2020**, secondo le seguenti modalità:





Collegarsi a: <https://servizi.istruzioneepiemonte.it>

- 1) inserire il CODICE MECCANOGRAFICO in maiuscolo nel campo Nome utente;
- 2) nel campo PASSWORD inserire la password associata; in caso di problemi di smarrimento password cliccare su "Password dimenticata ?" e seguire la procedura indicata nelle istruzioni per l'uso pubblicate nella pagina di accesso all'area servizi;
- 3) effettuata l'autenticazione cliccare sull'icona "graduatorie I.R.C." presente nella colonna di destra della homepage;
- 4) una volta terminata la compilazione per salvare i dati inseriti è necessario cliccare su INVIA I DATI; successivamente le istituzioni scolastiche dovranno stampare la scheda di riepilogo dei dati inseriti e controllarne la correttezza. Detta scheda dovrà essere trattenuta agli atti, sottoscritta dal docente interessato e dal Dirigente Scolastico;
- 5) Tenendo presente l'attività in smart-working per facilitare le Istituzioni Scolastiche nella compilazione delle schede nell'AREA SERVIZI, sarà possibile consultare le schede compilate lo scorso anno scolastico. Per i docenti che si trovano in altra scuola è stato associato, da quest'ufficio, il Codice Meccanografico della nuova scuola di titolarità/assegnazione provvisoria per cui si ritroveranno i dati compilati dall'Istituzione Scolastica di provenienza

Per segnalare eventuali problemi:

- di ordine tecnico scrivere a [redazioneesito@istruzioneepiemonte.it](mailto:redazioneesito@istruzioneepiemonte.it) indicando il problema rilevato e la mail su cui ricevere la risposta;
- relativi al contenuto della scheda scrivere a: [drpi.uff1ata-irc@istruzione.it](mailto:drpi.uff1ata-irc@istruzione.it).

Per approfondimenti, si rimanda al contenuto dell'O.M. 183/2020 e del CCNI sulla mobilità.

Al fine di uniformare e sveltire le procedure di attribuzione del punteggio da parte del Dirigente scolastico interessato, si trasmette, unitamente alla presente, la dichiarazione personale che i singoli insegnanti di religione di ruolo potranno presentare all'istituzione scolastica sede di servizio al fine dell'attribuzione del punteggio conforme alle indicazioni contenute nell'O.M. 183/2020 ed al contenuto del Form; **si evidenzia che la veridicità dei dati contenuti e la correttezza del punteggio attribuito si intendono attestati dal Dirigente dell'istituzione scolastica, con la compilazione e l'invio telematico della scheda.**

Si sottolinea, inoltre, **che il modello cartaceo, firmato dal Dirigente scolastico dell'istituto di riferimento, non deve essere trasmesso a questo Ufficio,** ma sarà trattenuto agli atti dell'istituzione scolastica - sede di servizio - nel fascicolo personale del docente di riferimento.





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO I**

Si chiede, inoltre, di rispettare i termini e le modalità indicati nell'O.M. di riferimento, che assumono particolare rilevanza per semplificare e velocizzare gli adempimenti di questo Ufficio finalizzati ad una puntuale osservanza delle scadenze previste.

Si ringrazia, pertanto, fin da ora, della fondamentale e cortese collaborazione.

**IL DIRIGENTE**

**Giuseppe BORDONARO**

*documento firmato digitale  
ai sensi del cosiddetto Codice  
dell'Amministrazione Digitale  
e normativa vigente*

